

COMUNE DI INTROBIO
Provincia di Lecco

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Redatto ai sensi della L.R. 18.11.2003 e R.R. 09.11.2004 n. 6

Elaborato n.:

2Q

Data:

Mag 2012

Il progettista

(arch. Alex Ongania)

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Piano Regolatore Cimiteriale (PRC)-NTA

Comune di Introbio (Lecco)

Piano Regolatore Cimiteriale

Norme Tecniche di Attuazione

INTRODUZIONE

Si richiamano le leggi e regolamenti nazionali che disciplinano la materia sotto gli aspetti sanitari e della polizia mortuaria.

il Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n°285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" che specificatamente dedica il Capo X alla Costruzione dei cimiteri, Piani cimiteriali, Disposizioni tecniche generali, il Capo XI alla Camera mortuaria, il Capo XII alla Sala per autopsie, il Capo XIII all' Ossario comune, il Capo XIV alla Inumazione, il Capo XV alla Tumulazione, il Capo XVI alla Cremazione, il Capo XVIII alle Sepolture private nei cimiteri, il Capo XX ai Reparti speciali entro i cimiteri;

la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n°24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285, relativamente ai criteri di determinazione dell'area cimiteriale (punto 10), alle indicazioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale (punto 12), alla revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione (punto 13), agli impianti di cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie (punto 14), alla ristrutturazione di cimiteri esistenti (punto 16);

l'art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n°166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" per quanto attiene le fasce di rispetto e le competenze in materia del Consiglio Comunale e dell' A.S.L.;

la Legge Regionale n° 22 dell' 18 novembre 2003 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali", con particolare riferimento a quanto contenuto nell' art. 9;

il Regolamento regionale 9 novembre 2004 n°6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" che introduce in modo dettagliato e puntuale nuove Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri (Capo II), Disposizioni tecniche generali sulle aree cimiteriali (Capo III), e riserva alle Inumazioni, tumulazioni e cremazioni il Capo IV, alle Sepolture private nei cimiteri il Capo V, alle Sepolture fuori dai cimiteri il Capo VII, alle Attività funebri il Capo IX e agli adempimenti conseguenti al decesso e trattamenti sul cadavere il Capo X. Vanno pure richiamati e attentamente considerati i tre allegati del Regolamento regionale, che sono rispettivamente dedicati ai Piani cimiteriali, progetti di costruzione e ampliamento dei cimiteri il primo, ai Requisiti dei loculi per la tumulazione il secondo, alle Caratteristiche delle casse il terzo.

il Regolamento regionale 6 febbraio 2007 n°1 "Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004 n°6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" pubblicato sul BURL n°6 del 09 febbraio 2007-2° supplemento ordinario e della Circolare regionale 30 maggio 2005 n°21 "Indirizzi applicativi del Reg.9 novembre 2004 n°6 ("Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali")" pubblicata sul BURL n°24 del 13 giugno 2005.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti Norme, a livello locale si fa riferimento e si richiamano:

il Regolamento di polizia mortuaria, approvato dal Consiglio Comunale di Introbio unitamente al Piano regolatore cimiteriale, con deliberazione n° ___ del _____

NORME GENERALI

Art. 1 Campo di operatività

Il Piano Regolatore Cimiteriale, redatto ai sensi del D.P.R. n° 285 del 10/9/1990 recependo le indicazioni della Circolare n° 24 del 24/6/1993 del Ministero della sanità, della Legge regionale 18 novembre 2003 n° 22 e del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6, si applica al cimitero di Introbio e al relativo territorio comunale (area di accesso antistante e retrostante, aree limitrofe riservate a verde pubblico, aree di parcheggio). Qualsiasi intervento di variazione edilizia ed urbanistica all'interno delle aree menzionate è soggetto alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, negli elaborati di Piano e nel Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n° del _____ .

Art. 2 Procedura di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale

Il Piano viene attuato mediante:

- il conforme uso delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;
- l'attuazione di regolari e programmate operazioni di esumazione-estumulazione al fine di garantire le rotazioni di legge;
- l'attuazione di determinati interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti e inoltre al risanamento e adeguamento funzionale;
- l'esecuzione di opere finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche;
- il mantenimento delle aree verdi e l'insediamento di adeguate piantumazioni;
- l'esecuzione di interventi di manutenzione, dove necessari, su aree e costruzioni da parte del Comune e dei privati secondo le rispettive competenze.

Art. 3 Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi

I permessi a costruire e/o altri provvedimenti autorizzativi, se necessari, sono rilasciati dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Introbio secondo modalità indicate dal Regolamento di polizia mortuaria. All'A.S.L. spettano le competenze attribuite con Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n°285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285, nonché dalla Legge regionale 22/2003 e dal Regolamento regionale 6/2004.

Per le operazioni di piccola entità, pulitura dei monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione basterà effettuare preventiva comunicazione scritta al Responsabile del Servizio. Per tali interventi, l'inizio lavori va comunicato al Comune almeno cinque giorni prima di intraprendere le opere.

Art. 4 Sepolture ad inumazione e caratteristiche

Il Piano cimiteriale consiglia di riservare alle nuove sepolture ad inumazione il nuovo campo G, (vedi tavole) in quanto al momento tali sepolture sono disposte in tutti i campi, chiaramente se i turni di rotazione e le scadenze delle concessioni lo permettono, per avere un maggior ordine dei campi. Per i defunti di altre religioni, non esistono aree apposite, quindi gli stessi potranno essere sepolti nei campi di inumazione con le medesime modalità indicate di seguito, con la sola eccezione dell'uso (se richiesto) del lenzuolo di cotone sostitutivo della cassa in legno come chiarito al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10.

Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica; il fondo delle fosse per inumazione deve essere distante almeno 50 cm. dalla

falda freatica.

Le caratteristiche delle fosse e le modalità di utilizzo sono indicate all'art. 15 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6:

- inumazione di cadaveri di oltre 10 anni di età: una profondità compresa tra 1,50 e 2,00 metri; nella parte più profonda hanno lunghezza di almeno 2,20 metri e larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per lato
- inumazione di cadaveri con meno di 10 anni di età: una profondità compresa tra 1,00 e 1,50 metri; nella parte più profonda hanno lunghezza di almeno 1,50 metri e larghezza di almeno 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per lato.

L'utilizzo del campo avverrà con le modalità indicate al Capo XIV art. 68 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 e secondo lo schema predisposto dal Piano Regolatore Cimiteriale, di cui le presenti Norme fanno parte. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo recante un identificativo alfa-numerico progressivo come indicato dal Regolamento comunale. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e, salvo espressa volontà contraria del defunto, della data di nascita e di morte del medesimo. Il nome e cognome del defunto che devono comparire sulla cassa, sulle targhette e/o sulle lastre sono quelli risultanti all'anagrafe del comune e non possono in alcun modo essere sostituiti da eventuali soprannomi.

Art. 5 Monumento copritomba

Per le sepolture ad inumazione quindicennale gratuita, in sostituzione del cippo, potrà essere realizzato a cura e spese dei congiunti del defunto un monumento copritomba di lavorazione semplice e di dimensioni contenute come indicato dal Regolamento comunale, purché adeguato alle indicazioni espresse all'art.15 comma 7 del Regolamento regionale.

Art. 6 Altre aree riservate all' inumazione

Nessuna.

Art. 7 Sepolture a tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, resti o ceneri in manufatti costruiti in opera o prefabbricati con caratteristiche idonee allo scopo (loculo, tumulo o nicchia per ceneri e ossa). Ogni loculo avrà le caratteristiche di cui ai primi 4 commi dell'art.16 del Regolamento regionale.

Art. 8 Sepolture a tumulazione ammesse dal Piano

Sono ammesse dal Piano:

Tombe di famiglia interamente realizzate da privati: quelle esistenti che si intendono confermate fino a scadenza della concessione e/o di possibili rinnovi;

Cappelle gentilizie: quelle esistenti che si intendono confermate fino a scadenza della concessione e/o di possibili rinnovi;

Colombari: quelli esistenti per adulti indicati dal Piano;

Ossari e Cinerari: quelli esistenti espressamente indicati dal Piano;

Ossario comune: quello esistente;

Art. 9 Disperdimento di ceneri

Nel giardino delle rimembranze previsto previsto nella parte centrale del cimitero accanto ai magazzini.

Art. 10 Ornamentazione di loculi e ossari

Le lapidi di chiusura di loculi, ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune.

Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo, sulle lapidi sono ammessi: portafiori, fotografia della persona defunta, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni purché di dimensioni e tipologia compatibili con la lastra. Per questa e per tutte le altre forme di sepoltura è ammesso il solo nome del defunto effettivamente sepolto e/o di quelli di cui sono conservati i resti. Non è ammessa la sostituzione della lastra con altra di materiale, colorazione, lavorazione diversa.

Art. 11 Tombe a tumulazione

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di copertura nel rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 16 del Regolamento regionale 9/11/2004 n° 6.

Art. 12 Materiali da utilizzare

Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è consigliato l'utilizzo di soli materiali lapidei ed in particolare evitare l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico. Per le ulteriori caratteristiche si fa specifico rimando al Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Art.13 Elementi di pregio su tombe scadute

Elementi di pregio presenti su tombe, scadute dovranno essere rimossi e deposti in altro luogo del cimitero a cura e spese del Comune, salvo che gli stessi non vengano richiesti e riscattati da parte dei congiunti o dei diretti discendenti del/dei defunto/i sepolto/i, con versamento del corrispettivo che verrà specificatamente definito.

Art. 14 Edicole funerarie e cappelle

Per la costruzione e la manutenzione di edicole e cappelle valgono le indicazioni contenute nel Regolamento comunale;

Art. 15 Campi di mineralizzazione

Per consentire l'effettiva liberazione di loculi ed aree alla scadenza delle concessioni, il Piano prevede di conservare parte del campo G/4, pari a n°7 post,i dove i resti possano essere trasferiti per il completamento dei processi naturali di mineralizzazione. L'inumazione dei resti è gratuita e dura normalmente 5 anni; il tempo di seppellimento determinato dall'art.82 del D.P.R. n°285/90 potrebbe comunque essere ridotto a due anni nel caso si facesse ricorso per il trattamento dei resti mortali e del terreno adiacente all' impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31/07/1998 n°10).

Art. 16 Gli ossari

Negli ossari comuni devono essere raccolte le ossa che si rinvencono in area cimiteriale dalle esumazioni ed estumulazioni, o a coloro che facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi avuti in concessione. Gli ossari comuni esistenti sono confermati dal Piano Regolatore Cimiteriale. Negli ossari individuali dati in concessione possono anche essere ospitate ceneri provenienti dalla cremazione a patto che siano dimensionalmente idonei

Art. 17 Giardino delle rimembranze

Per il disperdimento delle ceneri non collocate in urne cinerarie e non destinate altrove in base alle nuove disposizioni regionali, sarà costituita un' apposita area verde (vedi art.9)

Art. 18 Depositi e ambienti di servizio

Gli ambienti di servizio oggi esistenti sono confermati e necessitano una manutenzione periodica.

Art. 19 Spazi aperti accessibili al pubblico

Tutti gli spazi aperti del cimitero dovranno essere sanati in modo continuo, sia visivamente che a livello di sicurezza.

Art. 20 Aree esterne

Viene confermata l'attuale area destinata a parcheggio autoveicoli.

Art. 21 Fascia di rispetto cimiteriale

La fascia di rispetto è di metri 50 lungo l'intero perimetro cimiteriale.

- Il cimitero è circondato da una zona di rispetto (definita dall'art. 338 del RD 1265/1934, così come modificata dall'art. 28 della L. 166/2002) ed indicata con apposita grafia nella tavole allegate al Piano Cimiteriale.
- In detta zona di rispetto, per quanto attinente le modalità di intervento ai fini edificatori, indici urbanistici, parametri edilizi, destinazioni d'uso ammissibili sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni urbanistico-edilizie dettate dallo strumento generale vigente (PRG o PGT).
- Internamente all'area di rispetto, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.
- All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 27 della L.r. 12/2005, nel rispetto comunque delle indicazioni contenute nel vigente PRG/PGT.
- Nella fascia di rispetto è comunque consentito il mantenimento e la ristrutturazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti.

NORME FINALI

Art. 23 Realizzazione per fasi delle previsioni di Piano

Come premesso all'art. 2 circa le modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, la realizzazione avverrà gradualmente, nell'arco dei 20 anni di validità dello strumento, salvo problematiche che emergessero nell'ambito della verifica del Piano prevista per legge.

Si auspica l'introduzione di eventuali incentivi per favorire la cremazione, pubblicizzando nel contempo la costituzione del giardino delle rimembranze

Art. 24 Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale

Il Piano Regolatore Cimiteriale recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. Tuttavia il Comune è tenuto a revisionare il Piano almeno ogni 10 anni per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

Art.25 Definizioni ART. 2 R.R. 6/2004

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoo-file domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonchè altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività ;
- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le

ceneri;

- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigiuridiche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità ;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono depositi i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- urna cineraria: contenitore di ceneri